

Articolo 2

1. Le offerte devono pervenire per iscritto all'organismo d'intervento francese, il cui indirizzo figura nell'allegato III, entro le ore 12,00 dell'8 agosto 1991. Le offerte presentate entro detto termine si considerano pervenute simultaneamente.

2. Saranno prese in considerazione soltanto le offerte :

- a) indicanti il nome e l'indirizzo dell'offerente ;
- b) concernenti il quantitativo totale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ;
- c) garantite da una cauzione di 100 ECU/t a favore dell'organismo d'intervento ;
- d) corredate di un impegno scritto dell'offerente a consegnare, anteriormente al 20 settembre 1991, presso i magazzini frigoriferi sovietici elencati nell'allegato II, la totalità delle carni nello stesso stato in cui erano al momento del prelievo dal magazzino d'intervento ;
- e) indicanti l'importo in ecu necessario per trasportare le carni dalla banchina di carico del magazzino comunitario alla banchina di scarico del magazzino sovietico ; salvo in caso di forza maggiore, l'aggiudicatario si assume l'intero rischio del trasporto e della consegna delle carni, con particolare riguardo alla perdita e al deterioramento della merce.

L'importo in ecu di cui al comma precedente include le eventuali spese veterinarie inerenti allo svincolo della merce, nonché le spese di movimentazione richieste per caricare la merce sul mezzo di trasporto designato.

3. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu di cui al paragrafo 2, nonché all'articolo 4, paragrafo 2, si applicano i tassi di conversione pubblicati in allegato al regolamento (CEE) n. 2024/91.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento francese trasmette via telex alla Commissione, al più tardi 24 ore dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tutte le offerte rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2.

2. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione decide :

- di non aggiudicare l'appalto, oppure
- di fissare un massimale per le spese di fornitura.

3. In caso di fissazione di un massimale, sarà accettata l'offerta che propone il valore più basso per l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Se più offerte indicano lo stesso importo minimo, la fornitura sarà aggiudicata per sorteggio.

4. Una volta intervenuta la decisione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'organismo d'intervento informa al più presto possibile per iscritto tutti gli offerenti circa l'esito delle rispettive offerte e comunica all'aggiudicatario l'attribuzione del contratto di fornitura delle carni.

Articolo 4

1. In caso di non accoglimento dell'offerta, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è svincolata immediatamente. L'offerente è tenuto a rispettare le seguenti esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1) :

- a) non ritirare la propria offerta ;
- b) costituire la cauzione di cui al paragrafo 2 per i quantitativi specificati all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, entro il termine prescritto ;
- c) prelevare i quantitativi per i quali è stata costituita la cauzione di cui alla lettera b) anteriormente al 30 agosto 1991.

2. Prima di ritirare la merce, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento francese, per ciascuno dei quantitativi presi in consegna, una cauzione dell'ammontare di 3 000 ECU/t.

L'aggiudicatario è tenuto, a titolo di esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, a consegnare la totalità della carne conformemente al disposto dei paragrafi 4 e 5.

3. L'aggiudicatario prende in consegna la merce in ottemperanza alle disposizioni dell'organismo d'intervento relative allo svincolo delle scorte.

4. La cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata e l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono state integralmente consegnate in conformità con il presente regolamento presso i magazzini frigoriferi sovietici elencati nell'allegato II anteriormente al 20 settembre del 1991, nello stesso stato in cui si trovavano al momento del prelievo dal magazzino d'intervento.

5. La prova di cui al paragrafo 4 è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, riportato all'allegato IV, debitamente compilato, timbrato e firmato da un rappresentante della « Central Commission » (2).

Detta prova deve essere presentata all'organismo d'intervento francese anteriormente al 1° ottobre 1991.

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(2) Central Commission for the Organization of the Implementation of Foreign Humanitarian Aid. The Kremlin, Moscow, USSR ; tel. 206 68 13, telex 41 28 95, telefax 975 22 53.